



# Città di Seregno

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**N. 19**

**DEL 11-01-2019**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE NEL COMUNE DI SEREGNO. RETIPIU' S R L.-

**AREA SERVIZI DI STAFF**

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE NEL COMUNE DI SEREGNO. RETIPIU' S R L.-**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020 (sezione strategica e sezione operativa) e bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 17 febbraio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO che con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 25 dell'8.03.2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione del triennio 2018-2020 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Dirigenti;

VISTA la deliberazione n. 35 del 13 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance (anno 2018);

TENUTO CONTO che con il piano esecutivo di gestione sono stati definiti gli obiettivi, i responsabili di area assegnatari degli stessi obiettivi e delle risorse, i centri di responsabilità organizzativi e di spesa e le direttive in merito alle determinazioni da assumere;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26 luglio 2016, il Comune di Seregno, dopo aver espressamente qualificato il servizio di cui trattasi quale servizio pubblico locale, ha deliberato di "avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale, il tutto con l'obiettivo di individuare il nuovo gestore mediante l'espletamento di apposita procedura concorsuale conforme ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili dal Trattato, da indire, se del caso, anche facendo ricorso all'istituto della finanza di progetto (tenendo conto, in tal senso, della proposta a tal proposito presentata all'Amministrazione comunale da Reti Più S.r.l. attualmente al vaglio dell'Amministrazione comunale), nonché al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 34, c. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221", dando contestualmente "mandato agli uffici ed alla Giunta Comunale, per quanto di rispettiva competenza, per l'adozione di tutti i successivi atti strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la [citata] determinazione";
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 20 settembre 2016, il Comune di Seregno ha valutato "positivamente, seppur in via preliminare, la proposta presentata da Reti

*Più S.r.l. a termini di quanto stabilito dagli artt. 179, c. 3 e 183, c. 15 del D.L.vo 50/2016, riservandosi tuttavia il Comune di Seregno di approvare la medesima proposta in concreto presentata (corredata dalla relativa documentazione giuridica, tecnica ed economica) - e di conseguentemente attribuire al proponente la qualifica di "promotore" - a seguito della presentazione, da parte di Reti Più S.r.l., di talune modifiche e/o integrazioni alla medesima proposta formulata, che si ritengono opportune", procedendo "ad una sospensione del termine di cui all'art. 183, c. 15 del D.L.vo 50/2016, entro cui l'amministrazione è tenuta a valutare la fattibilità della proposta presentata, termine, questo, che riprenderà a decorrere al momento della presentazione, ad opera di Reti Più S.r.l., di tutte le modifiche richieste con la presente deliberazione, occorrenti ad una più ponderata valutazione, da parte dell'Amministrazione comunale, della proposta presentata";*

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 29 novembre 2016 è stata approvata "la proposta di procedere al riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'attuale gestore ubicati nel territorio del Comune";

- che con Determinazione del Dirigente dell'Area Qualità Urbana, Ambiente e Infrastrutture n. 530 del 31.07.2017 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI I.P. ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEREGNO MEDIANTE PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000. CIG: 716307654F":

- sono stati approvati i documenti di gara;
- è stata approvata la procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno del territorio del Comune di Seregno mediante procedura di finanza di progetto - CIG: 716307654F, il cui valore massimo, per l'intera durata dell'affidamento stesso (pari a 15 anni), computato tenendo conto dei costi storici e degli investimenti richiesti, risulta di € 6.722.902,00 IVA esclusa, di cui € 225.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che il canone annuo di concessione posto a base di gara è fissato in € 403.000,00, IVA esclusa, indicizzato anno per anno sulla base del criterio riportato al punto 4) del documento "Relazione sul Piano Economico Finanziario" pari a € 58,04 a punto luce (€ 403.000/6.943);
- si è stabilito di appaltare il servizio in oggetto mediante procedura aperta, con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi del Codice e della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1530 del 6.04.2011, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica (Sin.Tel.) di Regione Lombardia;
- si è stabilito di aggiudicare la concessione del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare di gara (con attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti in favore dell'offerta tecnica, e di 30 punti all'offerta economica);
- con specifico riferimento ai profili di ordine contabile della procedura, è stato rilevato che:
  - da un punto di vista generale le operazioni di *partnership* tra pubblico e privato sono disciplinate dall'art. 3, comma 1, lett. eee), del D.Lgs. n. 50/2016, che, nel fornire una definizione del "contratto di partenariato pubblico privato", lo qualifica come "il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat";
  - in linea con il Sistema Europeo dei Conti "SEC 95", Eurostat ha in proposito stabilito che i beni oggetto delle operazioni di partenariato non devono essere registrati nei conti

- delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se sussista un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata, cioè nel caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti due condizioni: 1) il soggetto privato assume il rischio di costruzione; 2) il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi: di disponibilità o di domanda (i criteri sono stati successivamente chiariti in sede di elaborazione della terza versione del SEC 95 sul disavanzo e sul debito pubblico, pubblicata nell'ottobre del 2010);
- la magistratura contabile ha, in più circostanze, ribadito i sopra indicati principi dettati da Eurostat, in particolare osservando che *"i pagamenti dei canoni contrattuali, al fine del calcolo per il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno, possono infatti essere imputati a spesa corrente solo nell'ipotesi in cui, applicando rigorosamente il criterio del riparto dei rischi tra soggetto pubblico e privato, il contratto non costituisca in concreto una forma di indebitamento; altrimenti, l'imputazione della spesa seguirà la disciplina giuridica propria della forma d'indebitamento in concreto realizzata (...), valutazione, questa, da operare alla luce dello specifico assetto contrattuale predisposto"* (Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 266/2015 del 30 luglio 2015, concernente proprio il servizio di illuminazione pubblica), ancora, che l'iniziativa di partenariato pubblico privato *"potrà essere considerata off balance solo laddove il soggetto privato assuma il rischio di costruzione ed almeno un altro dei due rischi: di disponibilità o di domanda"* (Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, anche nel recente parere n. 36/2017/QMIG del 1° marzo 2017) e, ulteriormente, che nell'ambito della valutazione circa la natura on balance o off balance dell'iniziativa, occorre anche tener conto - oltre che delle relative modalità di distribuzione fra le parti - dell'intero complesso dei rischi rilevanti, e, più precisamente, del *"rischio di gestione (rischio che i costi operativi del progetto differiscano da quelli previsti a budget o che il livello di prestazione previsto non sia raggiunto o che il servizio non possa essere erogato)"*, del *"rischio di manutenzione (rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto stato di funzionamento varino rispetto a quelli previsti a budget)"*, del *"rischio di finanziamento (rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei termini e nelle condizioni necessarie alla realizzazione e gestione dell'iniziativa in linea con le previsioni economiche e finanziarie iniziali)"* e del *"rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, comporti un aumento dei costi o addirittura l'impossibilità di acquistare il servizio o di erogarlo"* (Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Lombardia, nel già sopra indicato parere n. 266/2015 del 30 luglio 2015);
  - l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con proprio Comunicato del Presidente del 14 settembre 2016, avente ad oggetto *"Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica"*, ha ribadito, proprio in relazione all'affidamento, in finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica, che *"le Stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione nella redazione degli atti di gara e negli atti contrattuali affinché si versi in una effettiva operazione di partenariato (Project Financing), prevedendo che il canone di "disponibilità" sia retributivo della effettiva funzionalità del servizio e non dovuto in caso di totale disservizio (cfr. comma 4 dell'art. 180 del D.lgs. 50/2016) ovvero sottoposto a penali automatiche che implicino un rischio operativo "rilevante e/o significativo"*;
  - nella fattispecie concreta della procedura oggetto del presente provvedimento si è in presenza di condizioni fattuali e negoziali che portano a considerare l'intera iniziativa come *off balance*, posto che la stessa prevede, di fatto, l'allocazione di rilevanti (e prevalenti) rischi in capo al concessionario, e ciò a fronte della gestione di asset che già risultano di proprietà della stazione appaltante;
  - in particolare, va segnalato che, a fronte degli interventi di efficientamento energetico, messa a norma e riqualificazione degli impianti oggetto della concessione, che il concessionario è tenuto ad eseguire mediante il ricorso a risorse proprie, è negozialmente previsto che alla scadenza del contratto gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere riconsegnati gratuitamente al Comune, in buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante

- dall'uso e dalla vetustà, restando inteso che gli interventi realizzati dal Concessionario durante il periodo di affidamento devono ritenersi totalmente ammortizzati durante lo stesso periodo, a prescindere dal momento della relativa esecuzione;
- inoltre, l'art. 8 dello schema di contratto di concessione ("*Svolgimento del servizio: modalità di erogazione*") pone totalmente a carico del concessionario il rischio di dover sostenere i costi derivanti dall'esecuzione di interventi non prevedibili al momento dell'affidamento;
  - nella medesima prospettiva va poi letto l'art. 3 del medesimo schema di contratto di concessione ("*Oggetto*"), in cui si ribadisce che "*la gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a suo completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel presente Contratto*", da interpretarsi in combinato con il successivo art. 14, ("*Corrispettivo per l'affidamento del servizio*"), ove è statuito che "*Trattandosi di concessione di servizio pubblico, resta inteso che l'alea gestionale resta in capo al Concessionario, il quale sarà per l'effetto tenuto ad intervenire su reti e impianti oggetto di concessione, allo scopo di ripristinarne il corretto stato d'uso e di manutenzione, senza che da ciò possa derivare alcuna richiesta di revisione del corrispettivo di gestione*";
  - peraltro, il rischio di esecuzione e il rischio di gestione sono effettivamente allocati in capo al concessionario, come è dimostrato dal contenuto dell'art. 19 ("*Penali*");
  - infine, di particolare rilevanza è il già sopra richiamato art. 6 "*Garanzia sul risparmio energetico*", che ulteriormente alloca in capo al concessionario un effettivo rischio gestionale, concernente la componente "*efficientamento energetico*" degli impianti;
  - conclusivamente, è possibile affermare che in capo al concessionario vengano di fatto allocati, oltre al rischio di costruzione e al rischio di disponibilità, anche il "*rischio di gestione*", il "*rischio di manutenzione*", il "*rischio di finanziamento*" (per come sopra definiti), nonché il "*rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, comporti un aumento dei costi o addirittura l'impossibilità di acquistare il servizio o di erogarlo*", con conseguente possibilità di non registrare la relativa iniziativa nei conti del Comune di Seregno ai fini del calcolo del relativo indebitamento netto e del debito;

RICHIAMATA la Determinazione n. 207 del 30.03.2018 "Proroga tecnica del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione a RetiPiu' srl di Seregno dal 01.04.2018 al 31.12.2018" finalizzata ad assicurare precariamente il servizio per il tempo strettamente necessario per il completamento della procedura di gara per un importo di € 303.783,22 comprensivo di IVA;

CONSIDERATO CHE con determinazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici n. 513 del 09.08.2018 si è preso atto dei verbali della Commissione giudicatrice della procedura aperta in oggetto (allegati alla Determinazione n. 508 del 07/08/2018 "Aggiudicazione affidamento in concessione, mediante project financing, del servizio pubblico locale di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica presente nel Comune di Seregno, a RetiPiù S.r.l. - CIG: 716307654F" non esecutiva per le motivazioni riportate nella citata determinazione n. 513/2018), e, contestualmente, è stato affidato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., in concessione, mediante project financing, il servizio pubblico locale di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica presente nel Comune di Seregno per la durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, a RetiPiù S.r.l., C.F./P.I. 04152790962 con sede legale in via Palestro n. 33 - 20831 Seregno (MB) e sede operativa in via Giusti n. 28 - 20832 Desio (MB), unico operatore economico partecipante alla procedura di gara in oggetto, che ha totalizzato complessivamente punti 73,50/100, offrendo:

- canone annuo di gestione del servizio di illuminazione pubblica: € 385.000,00 (trecentoottantacinquemila/00);
- sconto percentuale sul listino prezzi: 35,25% (trentacinque/25%);
- valore annuo degli investimenti: € 20.000,00 (ventimila/00);

CHE con la sopra citata determinazione n. 513/2018 si è dato atto che la gestione in concessione del servizio pubblico di illuminazione pubblica avrebbe preso avvio a partire dal 1 ottobre 2018;

DATO ATTO che il Disciplinare di gara, approvato con la citata determinazione n. 530/2017, all'art. 5 "Durata della concessione", prevedeva che il Concessionario doveva assicurare l'avvio della concessione del servizio anche nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, così come previsto all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che con nota del Dirigente dell'Area lavori Pubblici (prot. n. 51667 del 21.09.2018):

- è stato comunicato a RetiPiù S.r.l. di Seregno l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno del territorio del Comune di Seregno, mediante finanza di progetto, comprensivo della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e straordinaria, con diritto di prelazione a favore del promotore per la durata di 15 (quindici) anni e per un valore contrattuale complessivo di € 6.422.623,00, già indicizzato anno per anno come da "Piano economico finanziario" presentato dalla stessa Società in allegato all'offerta economica con un'ipotesi di variazione dell'inflazione pari all'1,5%, più I.V.A. ai sensi di legge e comprensivo di € 225.000,00, più I.V.A. ai sensi di legge, non soggetti a ribasso, in quanto oneri per la sicurezza da interferenza; ferma restando la verifica annuale del valore della variazione dell'indice ISTAT;
- è stata confermata la data del 1 ottobre 2018 come data di avvio della gestione in oggetto, nelle more della sottoscrizione del contratto e degli esiti delle verifiche avviate sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara da codesta Società e che il Comune di Seregno procederà alla risoluzione dell'affidamento in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, prima della sottoscrizione del contratto in concessione, qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune di Seregno potrà risolvere l'affidamento qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice;
- per l'avvio della gestione stessa, è stato richiesto, come previsto all'art. 29 "Adempimenti per la stipula del contratto di concessione" del citato Disciplinare di gara, di presentare:
  - la garanzia definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.
  - la garanzia, di cui all'art. 183, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.
  - la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT)e che le stesse sono pervenute via pec in data 01.10.2018 da RetiPiù S.r.l. di Seregno (ns. prot. n. 53170 del 02.10.2018);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 è stata effettuata d'ufficio la verifica del possesso dei prescritti requisiti, dichiarati in autocertificazione in sede di offerta da RetiPiù S.r.l. di Seregno, unico soggetto partecipante alla procedura di gara in oggetto;

VISTO l'art. 92 cc. 3 e 4 del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO dell'esito del controllo effettuato dei prescritti requisiti, per rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i., depositati agli atti del Servizio Gare e Contratti;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e approvate.
- 2) Di dare atto che l'aggiudicazione, giusta determinazione n. 513 del 09.08.2018, diventa anche efficace in quanto, dalla verifica effettuata d'ufficio, la società RetiPiù S.r.l. di Seregno è risultata in possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto

di illuminazione pubblica all'interno del territorio del Comune di Seregno, mediante finanza di progetto, comprensivo della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e straordinaria, con diritto di prelazione a favore del promotore per la durata di 15 (quindici) anni.

- 3) Di dare atto che quanto stabilito con la citata determinazione dirigenziale n. 513/2018 rimane invariato.
- 4) Di disporre l'avvio delle procedure per la sottoscrizione del conseguente contratto sotto forma di atto pubblico amministrativo così come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 5) Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 19.12.2013.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-

**Area:** SERVIZI DI STAFF

**Servizio:** GARE E CONTRATTI

**Oggetto:** PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE NEL COMUNE DI SEREGNO. RETIPIU' S R L.-

## 1. SERVIZIO PROPONENTE

### ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 11-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
VIGANO' IVANA

## 2. SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTIVITA' DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo	imp/acc	importo
----------	---------	---------

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

La proposta di determinazione non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata

Lì, 15-01-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**  
**AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
**E SERVIZI ALLA CITTA'**  
CORRADO VISCARDI

Seregno, lì 11-01-2019

**IL DIRIGENTE**  
MOTOLESE FRANCESCO

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 15-01-2019

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**  
**AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
**E SERVIZI ALLA CITTA'**  
CORRADO VISCARDI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 24-01-2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
MARIO SPOTO